

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Rufer

Copia della presente deliberazione nr. 125 del 23/09/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 28/09/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 125 DEL 23/09/2015

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

L'anno duemilaquindici , il giorno ventitre , del mese di settembre , alle ore 09:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	A
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer.

L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 145 (proponente: Assessore Galvani Giampiero) predisposta in data 18/09/2015 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a)Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/09/2015 dalla Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;

b)Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 22/09/2015 dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 145

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 DEL 18/09/2015

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE 04
SERVIZIO: UFFICIO ARCHIVIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufer
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Visti:

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” e le relative regole tecniche;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”

Vista in particolare la legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 ottobre 2013, n. 17, che modifica la legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (recante “*Sviluppo regionale della società dell'informazione*”), e la legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (recante “*Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna*”).

Premesso che:

- l'art. 43 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che: “*I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento,(...)*

sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”;

–la legge regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i. (recante *“Sviluppo regionale della società dell’informazione”*), così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17 stabilisce all’art. 2, comma 4bis, che: *“La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna”;*

–ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna 10 aprile 1995, n. 29, così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) svolge *“le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici”;*

–con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 877/2009 del 22 giugno 2009 si è provveduto all’articolazione della struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, in attuazione del citato articolo di legge;

–sono state affidate pertanto all’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della riorganizzazione del patrimonio documentale regionale (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, in tema di obblighi di protezione e conservazione degli archivi e dei documenti e di fruizione e valorizzazione dei beni culturali), la cura dell’archiviazione e conservazione dei documenti informatici prodotti dalla Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 9 comma 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11;

–è stata conseguentemente istituita presso l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna una struttura dirigenziale a livello di Servizio denominata *“Polo archivistico regionale”*, la cui declaratoria è descritta in Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 877/2009 sopra citata;

–i soggetti di cui all’articolo 19 comma 5 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, sono così individuati: *lettera a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio*

sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera; lettera b) gli Enti locali, i loro enti e organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale;

- ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, *i soggetti di cui all'articolo 19 comma 5 lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici* svolte dall'IBACN secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera f bis) della legge regionale n. 29 del 2005;
- ai sensi dell'articolo 16 comma 4 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, *i soggetti di cui all'articolo 19 comma 5 lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3* sopracitato;
- il Consiglio Direttivo dell'IBACN , con delibera n. 33 del 23 settembre 2013, .verificata e resa esecutiva dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1526 del 28 ottobre 2013, ha approvato un nuovo schema di convenzione;

Rilevato che:

–Il Comune di Cattolica rientra, ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, così come modificata per ultima dalla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, tra i soggetti che hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte dall'IBACN mediante apposita convenzione.

–l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto, in data 11 maggio 2010, un Accordo di collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, avente a oggetto la semplificazione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., dell'iter autorizzatorio previsto in materia di archivi pubblici dall'art. 21, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto in riferimento agli Enti produttori che sottoscriveranno la Convenzione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera f) bis della legge regionale n. 29/1995, così come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013;

–tale Accordo stabiliva espressamente all'art. 5 (rubricato “*Durata e decorrenza dell'Accordo*”) che: “*il presente Accordo ha validità dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2013 e potrà, alla scadenza, essere prorogato alle medesime condizioni per un periodo di uguale durata, oltre che modificato o integrato con atto scritto delle Parti contraenti*”;

–è stata pertanto disposta con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 23 settembre 2013 la proroga dell'Accordo di collaborazione siglato con la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna per il coordinamento delle attività in tema di

conservazione dei documenti informatici per un periodo di uguale durata, pertanto fino al 31 dicembre 2016, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo medesimo;

Considerato che:

–ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. *“le pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

–ciascuna delle Parti contraenti ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, assicurando la necessaria semplificazione della relativa attività e l'ottimale perseguimento dei reciproci compiti istituzionali anche nei rapporti con gli Enti produttori;

–è pertanto interesse del Comune di Cattolica continuare ad avvalersi dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f bis, della legge regionale n. 29/1995, così come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013;

D E L I B E R A

1.di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Convenzione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;

2.di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche tecniche, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come Responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alla presente Convenzione;

3.di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) provvederà la dirigente del settore 4, dr.ssa Claudia M. RUFER;

4.di stabilire che la durata della Convenzione che si approva con il presente atto è fissata, in considerazione della particolare tipologia di servizi erogati, fino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione medesima (rubricato *“Decorrenza e durata della convenzione”*), fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal successivo art. 10;

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.